

N. 06816/2011REG.PROV.COLL.  
N. 04776/2006 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 4776 del 2006, proposto dalla società Rina Services s.p.a. già Rina Industry s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Roberto Damonte e Ludovico Villani, con domicilio eletto presso il primo in Roma, via Asiago, 8;

***contro***

l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, A.G.E.A., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti di***

- della società Baltic Control, non costituitasi nel secondo grado del giudizio;

***per la riforma***

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE seconda ter n. 12415/2005, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;  
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell' Agenzia per le erogazioni in agricoltura, A.G.E.A.;  
Viste le note a difesa;  
Visti tutti gli atti della causa;  
Relatore per l'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2011 il consigliere Bruno Rosario Polito e uditi per le parti l'avvocato Villani e l'avvocato dello Stato Tidore;  
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

1). Con quattro distinti ricorsi proposti avanti al T.A.R. per il Lazio, la società Rina Industry a r.l. impugnava – per dedotti motivi di violazione di legge ed eccesso di potere in diversi profili – altrettanti bandi di gara indetti dall'A.G.E.A. per l'affidamento del controllo sulle forniture di aiuti alimentari a persone in stato di indigenza nel nostro paese ed in paesi terzi (rispettivamente: pasta di semola di grano duro; biscotti; latte scremato a lunga conservazione; burro), limitatamente alla clausola che riserva la partecipazione alla gara alle società specializzate in materia di controllo e sorveglianza che, alla data di indizione della gara, risultassero formalmente autorizzate dagli Stati membri della Comunità conformemente all'art. 16 – par. 5 – reg. CE n. 800/1999 della Commissione del 15.4.1999.

L'impugnativa era altresì indirizzata contro i provvedimenti di esclusione della società ricorrente da due delle anzidette gare e di

ammissione con riserva a quelle relative al controllo delle forniture di burro e di biscotti.

L'offerta presentata dalla ricorrente risultava la migliore quanto al controllo della fornitura di pasta, mentre per le altre tre procedure si collocava dopo le offerte prodotte dalla società Baltic Control.

La società Rina Industry proponeva, altresì, domanda risarcitoria per il danno sofferto per la preclusione della partecipazione al concorso per l'illegittima clausola sui requisiti di ammissione.

Con la sentenza n. 12415 del 2005 il T.A.R. adito respingeva i ricorsi, previa loro riunione.

Avverso detta sentenza la soc. Rina Industry s.p.a., già Rina Industry s.r.l., ha proposto atto di appello e ha contrastato le conclusioni del T.A.R., insistendo nelle domande di annullamento e risarcitoria articolate in primo grado.

In sede di note a difesa e di replica la soc. Rina Industry ha insistito nelle proprie tesi difensive.

L' A.G.E.A. si è costituita in resistenza formale.

All' udienza del 22 marzo 2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

2). In fattispecie analoga questa Sezione con sentenza n. 4735 del 2011 è pervenuta a conclusioni contrarie alle tesi sviluppate in ricorso.

In detta decisione è stato in particolare affermato:

- che residua in capo all'Amministrazione una sfera di discrezionalità quanto alla determinazione, nella *lex specialis* della gara, di ulteriori requisiti di ammissione, anche più restrittivi, ad integrazione ed in

aggiunta a quelli ordinariamente previsti in via normativa per la specifica materia (ex multis Cons. St. Sez. VI, n. 3665 del 23 luglio 2008; n. 3448 del 4 giugno 2009);

- che la scelta di porre a carico degli aspiranti all'affidamento dell'appalto di servizio di cui è controversia l'onere di comprovare anche il possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 16 del regolamento CE n. 800 del 1999, in precedenza richiamato, non si configura irragionevole, in relazione alla peculiarità della prestazione richiesta afferente non solo al controllo qualitativo e quantitativo sulle forniture di aiuti alimentari a persone in stato di indigenza nel nostro paese ed in paesi terzi, ma anche all'effettiva destinazione allo scopo dei beni predetti con contrasto di possibili frodi e deviazioni in tutto il processo di produzione e di distribuzione.

Il collegio – riesaminate funditus le questioni controverse - non ravvisa ragioni di doversi discostare da detto indirizzo, anche alla luce delle ulteriori considerazioni sviluppate dalla soc. Rina Industry nel presente giudizio.

Ed invero - indipendentemente dalla finalizzazione dell'autorizzazione prevista dall'art. 16 del regolamento CE n. 800 del 1999 al controllo ed alla sorveglianza dei prodotti agricoli, la cui esportazione in paesi estranei alla Comunità europea dà diritto sul piano economico alle c.d. *“restituzioni alle esportazioni”* (di cui il ricorrente sottolinea la diversità sul piano oggettivo rispetto all'attività di verifica degli aspetti qualitativi e quantitativi degli aiuti alimentari a persone indigenti del nostro paese e di paesi terzi)- assumono rilievo i

requisiti soggettivi che devono sussistere in capo all'impresa onde accedere a detta autorizzazione che attengono, in particolare, al possesso di "*capacità giuridica*" ed all'iscrizione nel registro delle imprese dello Stato membro; ad un'adequata presenza a livello internazionale; al possesso di "*comprovata esperienza nel settore del controllo e della sorveglianza dei prodotti agricoli e alimentari*" con particolare riguardo ai "*tipi di controllo effettuati (natura, quantità dei prodotti, luogo di ispezione, ecc.)*" (all. VI alla reg. CE n. 800 del 1999).

Si tratta di requisiti afferenti alla qualità soggettive ed alla sfera di capacità tecnica dell'impresa che, già debitamente accertati in sede di rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 16 del regolamento predetto, rivestono indubbio rilievo anche in relazione all'oggetto dell'appalto per il controllo degli alimenti destinati a persone in stato di indigenza. L'introduzione del possesso di detta autorizzazione ai fini dell'ammissione alla gara non si configura, quindi, estranea all'oggetto dall'appalto, né sproporzionata, avuto riguardo alla peculiarità del settore, nonché all'esigenza di uno stringente controllo sull'utilizzo di risorse comunitarie, in relazione alla quale l'Amministrazione ha reputato stabilire – con scelta non sindacabile nel merito – un soglia più alta quanto al livello di qualificazione delle imprese da ammettere alla gara.

L'appello va, quindi, respinto.

Le spese del secondo grado seguono la soccombenza e si liquidano in favore dell'Amministrazione convenuta – avuto riguardo all'attività difensiva espletata - in euro 200,00 (duecento/00)

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull'appello n. 4776 del 2006, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la soc. Rina Industry al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, liquidate come in motivazione in euro 200,00 (duecento/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Bruno Rosario Polito, Consigliere, Estensore

Claudio Contessa, Consigliere

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

Silvia La Guardia, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/12/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)